

COMUNE DI CASAPESENNA

Provincia di Caserta



**Regolamento per la Definizione Agevolata delle
Ingiunzioni Fiscali e degli Accertamenti Esecutivi
(*"Rottamazione Quinquies"*)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. del

Articolo 1 — Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in attuazione della Legge di Bilancio 2026, disciplina la definizione agevolata dei carichi divenuti definitivi attivati direttamente dal Comune di Casapesenna o affidati al Concessionario della riscossione.
2. Ai fini del presente regolamento per "Ente" si intende il Comune nel caso di gestione diretta del tributo o il Concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 nel caso di affidamento in concessione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di definizione agevolata (L. 197/2022 e ss.mm.ii.).

Articolo 2 — Oggetto della Definizione Agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata:
 - a) I carichi affidati al concessionario della riscossione per i quali sono stati emessi provvedimenti di riscossione coattiva (R.D. n. 639/1910 e Titolo II D.P.R. n. 602/1973) fino alla data del **31 dicembre 2023** e non ancora riscossi;
 - b) Le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Ente, divenuti definitivi alla data del **31 dicembre 2023**, non riscossi e non ancora oggetto di atti esecutivi da parte del concessionario.
2. Sono espressamente esclusi dalla presente definizione agevolata i carichi affidati all'Agente della Riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate - Riscossione), per i quali la definizione è gestita direttamente dal medesimo Agente secondo le disposizioni di legge nazionale.
3. La definizione consente di estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di **capitale** e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
4. Sono esclusi dal pagamento: le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e le maggiorazioni. Per le violazioni del Codice della Strada, la definizione si applica limitatamente agli interessi, restando dovuta la sanzione principale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale e spese. Il debitore che ha già integralmente corrisposto capitale e spese deve comunque presentare istanza entro il 30 giugno 2026 per beneficiare dello stralcio. Le somme già versate a qualsiasi titolo anteriormente alla definizione restano acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 — Modalità e Termini di Presentazione

1. Il debitore manifesta la volontà di aderire rendendo apposita dichiarazione entro il **30 giugno 2026** (Protocollo, Posta o PEC). L'adesione comporta la rinuncia ai giudizi in essere.

2. Effetti dell'istanza: Dalla data di presentazione e fino alla scadenza del piano, l'Ente o il Concessionario:
 - a) non possono iscriverne nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
 - b) non possono avviare nuove procedure esecutive;
 - c) sospendono le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
3. Con la presentazione dell'istanza restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

Articolo 4 — Rateizzazione e Pagamento

1. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il **30 settembre 2026**, ovvero in rate mensili.
2. Il piano di rateizzazione prevede un massimo di **60 rate mensili**, con un importo minimo per rata non inferiore a **€ 50,00**.
3. Tabella di rateizzazione:

Importo del Debito (€)	Numero Massimo di Rate (Mensili)
Fino a 500,00	Unica soluzione o max 10 rate
Da 500,01 a 3.000,00	Fino a 24 rate
Da 3.000,01 a 6.000,00	Fino a 36 rate
Da 6.000,01 a 20.000,00	Fino a 48 rate
Oltre 20.000,00	Fino a 60 rate

4. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del **2% annuo** a decorrere dal **1° ottobre 2026**.
5. Il pagamento avviene prioritariamente mediante piattaforma **PagoPA**. Qualora i moduli PagoPA non fossero ancora operativi, il pagamento potrà essere effettuato tramite **modello F24** o altra modalità tracciabile indicata dall'Ufficio Tributi.
6. L'Ente si riserva la facoltà di attivare il servizio di addebito diretto in conto corrente (SDD).
7. **Effetti del pagamento:** Alla data del 30 settembre 2026 le precedenti dilazioni sono revocate. Il pagamento della prima o unica rata determina l'estinzione delle procedure esecutive avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 — Revoca e Decadenza

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate del piano, la definizione non produce effetti e l'Ente riprenderà le azioni di recupero per il debito residuo originale.
2. È ammesso un ritardo massimo di **5 giorni** (tolleranza legale) nel pagamento di ogni rata senza incorrere nella decadenza.

Articolo 6 — Esclusioni e Rinvio

1. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe penali e recupero aiuti di Stato illegittimi.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.